

**DECRETO N. 4 DEL 9 APRILE 2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE COLLEGIALI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE, DURANTE LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

- ◆ CONSIDERATA l'attuale situazione di emergenza causata dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- ◆ RICHIAMATI:
 - ⇒ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
 - ⇒ il DPCM del 1° marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020), recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - ⇒ il DPCM del 4 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020) recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
 - ⇒ il DPCM del 8 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020) recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", ed in particolare la lettera q) dell'articolo 1 che prevede, nello svolgimento di riunioni, l'adozione di modalità di collegamento da remoto o comunque la garanzia del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e il divieto di assembramenti;
 - ⇒ il DPCM del 9 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020), recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
 - ⇒ il DPCM dell'11 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020), recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
 - ⇒ il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 18 marzo 2020), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali), che prevede, al comma 1: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."*, e al comma 5 : *"Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche*

interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.”

- ◆ VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- ◆ CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel succitato decreto legge n. 18/2020 trovano diretta applicazione, in ragione della loro eccezionalità, anche nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- ◆ RILEVATA la necessità di approvare i criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dall'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale e del Consiglio comunale;

DECRETA

1. DI APPROVARE i seguenti criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale e del Consiglio comunale:
 - a) lo svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale e del Consiglio comunale è effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità;
 - b) per seduta in videoconferenza si intende la riunione della Giunta comunale e del Consiglio comunale nella quale, ferma restando la presenza del Sindaco o del Vicesindaco e del Segretario comunale presso la sede municipale, uno o più componenti partecipano a distanza, utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione gratuitamente dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta o altro sistema di videoconferenza idoneo a garantire l'identità dei partecipanti;
 - c) ferma restando la necessità di presenza fisica in seduta del Sindaco o del Vicesindaco e del Segretario comunale, ogni componente della Giunta comunale e del Consiglio comunale, partecipa alla seduta collegandosi in videoconferenza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, con la sala ove si svolge la seduta stessa;
 - d) in tal caso la seduta si considera svolta presso la sede municipale ove si trovano il Sindaco o il Vicesindaco e il Segretario comunale;
 - e) gli strumenti telematici per lo svolgimento della videoconferenza devono rispettare il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti e devono garantire la possibilità:
 - ⇒ di verificare l'identità dei partecipanti;
 - ⇒ di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - ⇒ di visionare gli atti della riunione e di scambiare i documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - ⇒ di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - ⇒ che tutti i partecipanti possano contemporaneamente prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - ⇒ di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - f) l'avviso di convocazione è inviato unicamente per posta elettronica e nello stesso deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici e devono essere indicate le modalità di tenuta ed i mezzi telematici per il collegamento;
 - g) all'inizio del collegamento, al fine di accertare l'identità dei partecipanti, il Segretario deve chiedere ai medesimi di indicare nome, cognome e di confermare l'indirizzo di posta elettronica già comunicato al Comune per l'eventuale trasmissione di documentazione;
 - h) nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento di uno o più partecipanti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/dei partecipante/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento;
 - i) in caso di problemi di connessione che facciano venir meno il numero legale, qualora vi sia possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, la seduta viene temporaneamente sospesa; in caso contrario, viene rinviata;
 - j) ogni partecipante alla seduta in video deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente;
 - k) oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti dell'Ente, nelle deliberazioni deve essere indicato il luogo in cui si trovano il Sindaco o il Vicesindaco e il Segretario comunale, il numero e i nominativi dei partecipanti in videoconferenza e le modalità del collegamento;

- l) nelle deliberazioni si deve altresì dare conto degli eventuali problemi tecnici che si siano manifestati nel corso della seduta e della votazione;
 - m) per tutto quanto non disciplinato dai presenti criteri e non in contrasto con gli stessi, si rinvia a quanto disposto dallo Statuto e/o dai regolamenti dell'Ente.
2. DI STABILIRE che i criteri di cui al punto 1) entrano in vigore dalla data del presente decreto e hanno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
 3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio on line.

IL SINDACO

Massimo PEPELLIN

